



CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

La presente polizza è stipulata tra

CITTÀ DI ORTONA

E

Società assicuratrice
Agenzia

durata del contratto

Data di decorrenza:	ore 24.00 del 30/09/2015
Data di scadenza :	ore 24.00 del 31/12/2017

Definizioni

Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Dipendente	<ul style="list-style-type: none"> ➤ qualsiasi persona che si trova o è stata alle dirette dipendenze del Contraente e quindi a questo collegata da un rapporto di impiego; ➤ qualsiasi persona estranea al Contraente ma che è o è stata inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi a questo collegata da un rapporto di servizio;
Durata della polizza	il periodo che ha inizio con la data di decorrenza del contratto e termina con la data di scadenza del contratto così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza;
Periodo di efficacia	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività indicata nella scheda riepilogativa di polizza e la data di scadenza della polizza;
Periodo di postuma	Il periodo successivo alla data di scadenza della polizza durante il quale possono essere denunciati alla Società sinistri insorti durante il periodo di efficacia della polizza;
Società	L'Impresa assicuratrice e le eventuali Coassicuratrici;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Terzi	soggetti non legati all'Ente da rapporto di impiego e/o di servizio;
Conflitto d'interessi	la situazione di contrasto, rilevato dall'Ente contraente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o di servizio;
Broker	L'intermediario di assicurazione a cui il contraente abbia affidato la gestione del contratto;

SCHEMA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Contraente	COMUNE DI ORTONA		
Durata Polizza	27 mesi		
Data di effetto	Dalle ore 24:00 del 30/09/2015		
Data di scadenza	Dalle ore 24:00 del 31/12/2017		
Frazionamento	rateo 30/09/2015 – 31/12/2015 + Annuale;		
Termine di mora per pagamento prima rata premio	30 giorni dalla data di effetto della polizza;		
Broker	AON S.P.A.		
Assicurati	➤ Dipendenti come da definizioni di polizza;		
Massimali assicurati	➤ € 30.000,00 per sinistro ➤ € 100.000,00 per anno assicurativo		
Retroattività garanzie	5 anni	Data di retroattività	ore 24.00 del 30/09/2010
Postuma cessazione contratto	1 anno	Data scadenza postuma per cessazione contratto:	ore 24.00 del 31/12/2018
Postuma cessazione attività	2 anni		
		Determinazione del premio:	
Categoria: DIPENDENTI	Parametro (retribuzioni)	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo €
Totale (RAL)	2.900.000,00	____ ‰	_____

INDICE

Sezione 1.	Norme che regolano l'assicurazione in generale.	5
Art. 1.01	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 1.02	Altre assicurazioni.....	5
Art. 1.03	Pagamento del premio	5
Art. 1.04	Modifiche dell'assicurazione	5
Art. 1.05	Diminuzione del rischio	5
Art. 1.06	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	5
Art. 1.07	Statistiche sinistri	6
Art. 1.08	Recesso in caso di sinistro	7
Art. 1.09	Durata dell'assicurazione	6
Art. 1.10	Imposte	6
Art. 1.11	Regolazione del premio	6
Art. 1.12	Clausola broker	7
Art. 1.13	Coassicurazione e delega.....	6
Art. 1.14	Interpretazione del contratto.	7
Art. 1.15	Foro competente	7
Art. 1.16	Rinvio delle norme di legge.....	8
Art. 1.17	Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Sezione 2.	Norme speciali che regolano l'assicurazione Tutela Legale.....	9
Art. 2.01	Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 2.02	Prestazioni garantite	9
Art. 2.03	Esclusioni	9
Art. 2.04	Conflitto di interessi.	10
Art. 2.05	Operatività della garanzia	11
Art. 2.06	Insorgenza del sinistro.	10
Art. 2.07	Gestione del sinistro	10
Art. 2.08	Scelta del legale e dei periti	11
Art. 2.09	Recupero di somme	11
Art. 2.10	Determinazione del premio	11
Art. 2.11	Massimali	11
Art. 2.12	Limiti territoriali.....	11

Sezione 1. Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. 1.02 Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; il contraente in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 1.03 Pagamento del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento del primo rateo di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro i trenta giorni successivi. Diversamente decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il presente contratto ha la durata di 27 mesi con effetto dalle ore 24:00 del 30.09.2015 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2017.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 31.12 di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdetto, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Art. 1.04 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.05 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.06 Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Società nel termine di trenta giorni da quello in cui il Contraente e/o il singolo soggetto assicurato ne siano venuti a conoscenza.

La denuncia può essere presentata anche tramite il broker o l'agenzia cui è assegnata la polizza.

In occasione della denuncia di sinistro l'assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, nonché una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro stesso.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la dovuta urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

Art. 1.07 Statistiche sinistri

La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker indicato in polizza, ad ogni scadenza annuale, le statistiche dei sinistri indicando:

1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ognuno);
3. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ognuno);
4. sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Quanto precede fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti nella previsione di esperimento di gara pubblica.

Art. 1.08 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno novanta giorni da comunicarsi all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Qualora la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, questa rimborsa al contraente la quota di premio netto non goduta; non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi.

Art. 1.09 Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà automaticamente alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta.

Art. 1.10 Imposte

Le imposte governative sulle assicurazioni sono a carico del contraente, per la parte di propria competenza, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 1.11 Regolazione del premio

La presente polizza non è soggetta a regolazione (PREMIO FLAT)

Art. 1.12 Clausola broker

Alla Società **AON S.P.A.** è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. n.209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 1.13 Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento sarà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

La firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione lo rende a ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 1.14 Interpretazione del contratto.

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle condizioni di polizza essa è da intendersi nella forma più favorevole al Contraente.

Art. 1.15 Foro competente

Per le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.16 Rinvio delle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

Art. 1.17 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Sezione 2. Norme speciali che regolano l'assicurazione Tutela Legale

Art. 2.01 Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni del presente contratto e nei limiti del massimale stabilito e dei casi indicati in polizza, assicura il rimborso delle spese necessarie per la difesa dei diritti e interessi degli assicurati, sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L'assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte.

L'assunzione di oneri comprende le spese per:

- a) l'intervento di un legale, scelto liberamente dall'assicurato per la gestione del sinistro, nei termini di cui al successivo Art. 2.08;
- b) l'intervento di un consulente tecnico e/o di perito di parte purché autorizzato in precedenza dalla Società;
- c) l'intervento di consulenti tecnici d'ufficio, posti a carico dell'Assicurato;
- d) il legale di controparte nell'eventualità della soccombenza dell'assicurato;
- e) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società;
- f) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.) o per spese di giustizia nel giudizio per responsabilità amministrativa;
- g) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale;
- h) l'anticipo della cauzione nei procedimenti penali insorti e celebrati all'estero;
- i) l'assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quando questo è insorto e celebrato all'estero;
- j) la redazione di denunce, di querele, di istanze e ricorsi all'autorità giudiziaria;
- k) il versamento del "Contributo Unificato" se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- l) la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga;
- m) le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora la fase giudiziale dovesse radicarsi presso un altro distretto giudiziario diverso da quello territorialmente competente per la controversia; non saranno tuttavia riconosciute indennità di trasferta;
- n) l'intervento di un ulteriore legale quando l'evento ha dato origine a un procedimento in sede penale ed uno in quella civile;
- o) il caso in cui venga esperita l'attività per l'esecuzione forzata per il recupero di danni; la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Art. 2.02 Prestazioni garantite

Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti d'ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell'esclusivo interesse dell'ente contraente.

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata, purché nell'ambito dell'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente assicurato.

2. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento degli incarichi istituzionali, compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale, quando gli assicurati per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente. Sono inoltre compresi in garanzia i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di contestazioni d'inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione. La difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni opera anche per le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati sia in regola con la normativa vigente.
3. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. La garanzia è subordinata a una delle seguenti ipotesi:
 - a. assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento");
 - b. derubricazione a reato colposo;
 - c. archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
4. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice ordinario e il Giudice di pace. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di responsabilità civile e/o responsabilità patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio.
5. la difesa in procedimenti e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, anche nella fase che precede l'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale, purché sia accertata l'assenza di dolo o colpa grave degli assicurati.
6. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro.

Art. 2.03 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, azioni di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il mezzo di trasporto è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- g) nei casi di violazione degli Artt. 186 ("guida sotto l'influenza dell'alcool"), 187 ("guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti") e 189 comma 1 ("comportamento in caso d'incidente") del Codice della Strada;
- h) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto all'*Art. 2.02 Prestazioni garantite*.

Art. 2.04 Conflitto di interessi.

Se sussiste conflitto d'interessi tra il Contraente ed i soggetti che rivestono la qualifica di assicurato, le garanzie sono sospese fino alla definizione del procedimento.

Art. 2.05 Operatività della garanzia

- L'assicurazione è operante per i sinistri denunciati durante la durata della polizza, relativamente a fatti e/o eventi insorti nel periodo di efficacia della stessa, purché la conoscenza di tali sinistri sia successiva alla decorrenza della polizza;
- La garanzia è operante anche per i sinistri denunciati alla Società entro un anno dalla cessazione della polizza, relativamente a fatti e/o eventi insorti durante il periodo di efficacia della polizza.

Art. 2.06 Insorgenza del sinistro.

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- (i) **in ambito civilistico:** il momento in cui avviene il fatto e/o l'evento contestato per il quale è prestata l'assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati;
- (ii) **in ambito penale:** il momento in cui si è verificato il fatto o l'evento previsto dalla legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione;
- (iii) **in ambito di responsabilità amministrativa:** il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo che ha generato il presupposto del danno erariale;
- (iv) **relativamente al punto 6 dell'Art. 2.02 Prestazioni garantite :**
 - il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
 - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse relative ad un medesimo atto, fatto o evento;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora la singola quota di massimale non sia assorbita interamente per le spese sostenute dal soggetto cui essa spettava, l'importo rimanente andrà a integrare, se necessario, le quote spettanti ad altri soggetti.

Art. 2.07 Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, se possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale o amministrativa, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del successivo art. 2.08.

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o di responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie sia giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società.

In caso di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, tra l'Assicurato e la Società, è esperibile solamente l'azione giudiziaria.

La nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

Art. 2.08 Scelta del legale e dei periti

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia iscritto presso il distretto ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per il sinistro. L'assicurato comunicherà alla Società il nominativo del legale scelto, contestualmente alla denuncia del sinistro. Nel caso in cui il legale scelto sia iscritto presso un foro diverso da quello ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, la Società non riconoscerà le spese di trasferta, soggiorno e domiciliazione; In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d'interessi con la Società, quest'ultima indicherà il nominativo di un legale al quale l'assicurato potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, mettendola in regola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti.

Art. 2.09 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudizialmente.

Art. 2.10 Determinazione del premio

Il premio viene calcolato in base all'ammontare delle retribuzioni degli assicurati come indicato nella scheda riepilogativa di polizza.

Art. 2.11 Massimali

La copertura assicurativa viene prestata per ciascun sinistro e per anno assicurativo (ivi compreso eventuale periodo di ultrattività della garanzia) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella scheda riepilogativa di polizza.

Art. 2.12 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri che devono essere trattati davanti alle Autorità giudiziarie della Repubblica Italiana. L'assicurazione vale anche per i sinistri concernenti il diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi verificatisi nei Paesi della UE e in Svizzera, e che devono essere trattati davanti alle Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

II CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1.12 Clausola broker
- Art. 2.05 Operatività della garanzia

II CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'